

POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC RISCHI SANITARI - SOCIO SANITARI - SOCIO ASSISTENZIALI delle STRUTTURE / SOCIETA' / ENTI A CARATTERE PRIVATO

**Contraente: Anteo Coop Sociale Onlus  
 Agenzia Torino UnipolSai COD 2372**

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

CODICE RISCHIO 23028	Polizza n. 65/192589165		
Importo franchigia per ogni sinistro € 260,00			
	<b>1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI</b>		Massimale assicurato
		Per sinistro	10.000.000,00
		Per persona	10.000.000,00
		Per danni a cose	10.000.000,00
	<b>2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO</b>		Massimale assicurato
		Per sinistro	10.000.000,00
		Per persona	10.000.000,00

**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, in base a conforme proposta – questionario, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione ed elencati in Polizza.

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per Danni cagionati a terzi dal personale, Appaltatori, Subappaltatori, Collaboratori a qualunque titolo operante presso o per

conto dell'Assicurato, anche quando svolge l'attività presso altre strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali sia pubbliche che private per conto dell'Assicurato, compresa l'attività svolta presso soggetti pubblici o privati, quali asili, scuole e domicilio di terzi. Rientrano nella garanzia anche lo svolgimento dell'attività di telemedicina, di formazione e di aggiornamento.

E altresì compresa la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile personale degli Esercenti le professioni sanitarie (rientranti nella definizione di Prestatori di lavoro e di Personale Convenzionato), con esclusione del Personale in Libera Prestazione, per Danni cagionati a terzi per le attività svolte di cui ai punti precedenti, fermo il diritto di rivalsa o surrogazione della Società in caso di dolo o colpa grave dei Prestatori di lavoro e del Personale Convenzionato.

La garanzia opera purché l'Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente Assicurazione.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:

1) degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e loro successive modifiche e integrazioni, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro;

2) del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai suindicati Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente. Tale garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia fissa di € 2.500,00 per ciascuna persona infortunata.

Per i Prestatori di lavoro soggetti alla legislazione della Repubblica di San Marino la garanzia vale anche per la rivalsa dell'I.S.S. (Istituto per la Sicurezza Sociale).

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

L'Assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci, familiari coadiuvanti e altri soggetti dell'impresa assicurata, regolarmente iscritti all'INAIL. Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Norme comuni ai punti a) e b)

Tanto l'Assicurazione R.C.T. che l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della

Legge 12 giugno 1984, n. 222.